



## TRIBUNALE FEDERALE FIPAV

### COMUNICATO UFFICIALE N° 35 – 09 OTTOBRE 2025

Riunione del 1 Ottobre 2025

#### **06.25.26 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEI TESSERATI:**

- Sig. **MANSO Angelino** n.q. di Presidente p.t. della S.S. ASD SPORT 2000
- S.S. **ASD SPORT 2000** in persona del Presidente p.t.

#### **IL TRIBUNALE FEDERALE**

Composto da:

- Avv. Massimo Rosi           Presidente
- Avv. Giuseppe Bianco      Vice Presidente
- Avv. Innocenzo Di Manno   Componente

Nel procedimento disciplinare a carico di:

- ***Manso Angelino, n.q. di Presidente del Sodalizio ASD Sport 2000, per la violazione degli artt. 1 e 5 Codice Etico FIPAV; 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI; 10, 10 bis, 10 ter e 16, co. 3 Statuto FIPAV; 2, 18, 19, 24, 61 co. 4 R.A.T. FIPAV; 1, 74, 75 Regolamento Giurisdizionale FIPAV, per non aver il sodalizio ASD Sport 2000, del quale è legale rappresentante, provveduto nei modi e nei termini stabiliti dalla normativa federale vigente, dopo aver tesserato l'atleta M. C. per la stagione sportiva 2024/2025, al versamento della somma di €. 105,00 dovuta in favore del sodalizio ASD Revolution Volley a titolo di premio di compensazione per effetto del recesso del tesseramento esercitato dall'atleta M. C. dal vincolo tesserativo dal sodalizio ASD Revolution Volley nei modi e nei termini stabiliti dalla normativa vigente.***
- ***Sodalizio ASD Sport 2000, in persona del Presidente p.t., per la violazione degli artt. 1 e 5 Codice Etico FIPAV; 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI; 10, 10 bis, 10 ter e 16, co. 3 Statuto FIPAV; 2, 18, 19, 24, 61 co. 4 R.A.T. FIPAV; 1, 74, 76 Regolamento Giurisdizionale FIPAV, per non aver provveduto nei modi e nei termini stabiliti dalla normativa federale vigente, dopo aver tesserato l'atleta M. C. per la stagione sportiva 2024/2025, al versamento della somma di €. 105,00 dovuta in favore del sodalizio ASD Revolution Volley a titolo di premio di compensazione per effetto del recesso del tesseramento esercitato dall'atleta M. C. dal vincolo tesserativo dal sodalizio ASD Revolution Volley nei modi e nei termini stabiliti dalla normativa vigente.***



Si è riunito per la discussione. Risultava collegato il sostituto procuratore federale Avv. Alessandro Guarnaschelli..e nessuno per le parti incolpate.

Il procuratore federale illustrava l'atto di deferimento chiedendo che venisse dichiarata la responsabilità disciplinare degli incolpati con la sanzione della sospensione per il Presidente e della multa per la società.

All'esito della camera di consiglio il Tribunale leggeva il dispositivo.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Il procedimento ha preso le mosse dall'esposto del sodalizio ASD Revolution Volley del 28/4/2025 con il quale si segnalava agli Uffici della Procura Federale il mancato pagamento, da parte della ASD Sport 2000, del 50% del premio di compensazione dovuto a seguito del tesseramento dell'atleta M. C. che tempestivamente aveva esercitato il recesso dall'originaria società vincolante.

Nell'istruttoria la Procura federale ha acquisito dall'Ufficio Tesseramento la conferma delle informazioni contenute nell'esposto con la quantificazione in € 105,00 del premio di compensazione che andava versato.

Gli incolpati ricevuti gli atti nulla hanno fatto pervenire alla procura federale.

Questo Collegio, esaminati gli atti ed i documenti prodotti dalla Procura Federale, ritiene provata la responsabilità disciplinare dei prevenuti in ordine agli addebiti di cui all'atto di deferimento.

La mancanza di una qualsiasi forma di difesa degli incolpati, né davanti alla Procura né davanti a questo Tribunale conferma evidentemente le loro responsabilità in relazione ai fatti del presente procedimento.

#### PQM

Il Collegio dispone la sospensione da ogni e qualsiasi attività federale per mesi uno a carico del sig. Manso Angelino nella sua qualità di presidente della società e la multa di € 50,00 a carico del predetto sodalizio ASD Sport 2000

Roma, 05 Ottobre 2025

IL PRESIDENTE

F.to Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 09 Ottobre 2025